

# Rapporto sul messaggio

---

numero	4600
data	21 febbraio 1997
dipartimento	Istituzioni

---

Della Commissione della legislazione sul messaggio 27 novembre 1996 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art.98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

## 1. OGGETTO

Il 15 febbraio 1992 è entrato in vigore il nuovo art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (in seguito: OG) del 16 dicembre 1943 (RS 173.110).

### La novella recita:

"1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest' ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Essi ne disciplinano la competenza, l'organizzazione e la procedura nell'ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.

3 Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale".

Le disposizioni finali della riforma adottata il 4 ottobre 1991 fanno ordine ai Cantoni di emanare "entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge (ossia dal 15 febbraio 1992, nod.r.) le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l'art. 98a".

Il termine quinquennale assegnato ai Cantoni decorre pertanto il 15 febbraio 1997.

L'art. 98a cpv. 1 OG riguarda unicamente le decisioni cantonali, fondate sul diritto pubblico federale e direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale ai sensi dell'art. 98 lett. 9 OG, per le quali cioè non è data la possibilità di un'ulteriore verifica da parte di un'autorità federale intermedia (quale ad esempio una Commissione federale di ricorso).

## 2. SCOPO DELLA NOVELLA

2.1 L'art. 98a OG persegue soprattutto lo scopo di garantire sufficientemente una tutela giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni (cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1991, FF n. 20, vol. II, p. 428-429).

Va infatti rilevato che l'esistenza di istanze giudiziarie inferiori (dei Cantoni) semplifica, per il cittadino, la procedura ricorsuale e l'accesso ai due Tribunali federali. In non pochi Cantoni la via ricorsuale per le decisioni fondate sul diritto amministrativo cantonale è difforme da quella prevista per le decisioni fondate sul diritto amministrativo federale. Per lo più una decisione emanata in base al diritto cantonale è impugnabile con un gravame al Tribunale amministrativo cantonale, mentre se è emanata in applicazione del diritto federale risulta sottratta al giudizio dell'autorità giudiziaria cantonale ed è direttamente impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Questa incongruenza dei rimedi di diritto rende spesso particolarmente difficile al cittadino l'individuazione del corretto corso delle istanze. In effetti, in diversi settori, si è fatta viepiù ardua la distinzione netta tra diritto amministrativo cantonale e federale, data la loro stretta connessione: ciò vale segnatamente nei settori della protezione delle acque e dell'ambiente, dell'edilizia e della pianificazione, dell'agricoltura e delle foreste. Per il ricorrente è indubbiamente vantaggioso che venga eliminata questa distinzione delle vie ricorsuali e che, di conseguenza, tutte le cause di diritto amministrativo federale siano deferite alle autorità giudiziarie cantonali nella misura in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2.2 Il secondo obiettivo, intimamente legato a quello appena illustrato, è quello di un'applicazione coordinata del diritto federale e di quello cantonale in un caso concreto, con il conseguimento di risultati materialmente corretti ed uniformi. Per esempio nell'ambito della sistemazione e pianificazione del territorio è così possibile armonizzare l'applicazione del diritto materiale e di quello procedurale, come per altro prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 116 Ib 40 ed i riferimenti citati).

2.3 In terzo luogo la novella mira a sgravare il Tribunale federale.

Un potenziamento delle istanze cantonali a sgravio del Tribunale federale entra in considerazione praticamente solo nella giurisdizione amministrativa.

Nell'amministrazione della giustizia civile e penale le istanze inferiori sono già istituite e nella giurisdizione di diritto pubblico concernente gli atti legislativi cantonali e la loro applicazione, fa difetto la base costituzionale per obbligare i Cantoni ad istituirle.

La via giudiziaria classica nella giurisdizione amministrativa è la seguente: un'autorità amministrativa federale o cantonale prende una decisione che è suscettibile di reclamo in seno all'amministrazione federale o cantonale (seconda

istanza) e quindi di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, rispettivamente al Tribunale federale delle assicurazioni (terza istanza, cfr. art. 97 ss. OG). Questo schema non trova tuttavia riscontro in tutti i casi. Talora fungono da istanze inferiori le autorità giudiziarie, in luogo delle autorità amministrative di reclamo. Per esempio, a livello federale, nel settore dell'amministrazione militare, della protezione civile, delle dogane, dell'alcool, dei cereali, dell'AVS-AI per persone residenti all'estero sono competenti delle speciali commissioni di ricorso e d'arbitrato (cfr. l'elenco in RS 173.3). Inoltre, già attualmente i Cantoni sono tenuti - in virtù del diritto federale - a mettere a disposizione istanze giudiziarie di ricorso per le controversie in settori importanti del diritto amministrativo federale, come nel diritto delle assicurazioni sociali ed in materia d'imposta federale diretta.

Indipendentemente da ciò, diversi Cantoni - tra cui il Ticino - hanno esteso di propria iniziativa la giurisdizione ad altre materie del diritto amministrativo federale (risale al 19 aprile 1966 la legge di procedura per le cause amministrative e l'istituzione del Tribunale cantonale amministrativo).

Le lacune e le disparità tra i Cantoni sono tuttavia ancora numerose: in alcuni Cantoni manca ancora un Tribunale amministrativo, altri Cantoni dichiarano incompetente il proprio Tribunale amministrativo nella misura in cui la decisione cantonale è suscettibile, in ultima istanza, di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o ad un'altra autorità della Confederazione (cfr. messaggio del Consiglio federale, ibidem, p. 425-426).

In questi Cantoni fa dunque difetto un'autorità giudiziaria (indipendente dall'amministrazione) che giudichi quale istanza ricorsuale in vasti settori del diritto federale (e cantonale).

L'effetto filtrante di una tale istanza ricorsuale è indiscutibile: i ricorrenti, scontenti della decisione presa dall'autorità amministrativa, in luogo di rivolgersi direttamente ai tribunali federali, impugnano prima la querelata decisione presso il Tribunale cantonale. L'esperienza insegna che i ricorrenti accettano meglio la decisione emanata da un'autorità giudiziaria (rispetto a quella presa da un'unità amministrativa) e nella maggioranza dei casi rinunciano ad impugnarla davanti al Tribunale federale.

Inoltre, se la decisione è stata emanata da una Commissione di ricorso o da un Tribunale cantonale, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale che non può più riesaminarli (riservati i casi di accertamento manifestamente inesatto o incompleto, rispettivamente di accertamento avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura, cfr. art. 105 cpv. 2 lett. d OG). Il Tribunale federale può così, di regola, limitarsi al controllo dell'applicazione del diritto, che è suo specifico compito, con conseguente minor dispendio di tempo per ogni singola controversia.

### **3. CONSEGUENZE PER IL CANTON TICINO**

Attualmente, per alcuni settori del diritto pubblico federale, la relativa legislazione cantonale di applicazione prevede quale ultima istanza il Consiglio di Stato, disattendendo così il principio stabilito all'art. 98a OG. L'esecutivo cantonale e le autorità presiedute da un membro del Consiglio di Stato, non possono infatti essere considerati alla stregua di un'autorità giudiziaria indipendente.

Secondo la consolidata prassi degli organismi di Strasburgo le controversie amministrative sono equiparabili alle controversie sulla determinazione dei diritti e dei doveri di carattere civile di cui all'art. 6 cif. 1 CEDU. Queste controversie dovrebbero poter essere sottoposte, in sede ricorsuale, ad un tribunale indipendente e libero di sindacare i fatti ed il diritto (cfr., una per tutte, DTF 115 la 66, 183).

Il Consiglio di Stato, in quanto vertice della pubblica amministrazione, non adempie questi requisiti.

Ne discende, come segnala correttamente il messaggio del Consiglio di Stato, la necessità di introdurre la facoltà di ricorrere ad un'autorità giudiziaria indipendente (quale il Tribunale cantonale amministrativo, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale della pianificazione del territorio, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello o una Commissione cantonale di ricorso) contro le decisioni direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in relazione alle quali la legislazione cantonale non riconosce ancora agli interessati la possibilità di rivolgersi precedentemente ad un Tribunale.

Il Consiglio di Stato, aderendo ai suggerimenti del Gruppo di lavoro incaricato di elaborare le modificazioni alla legislazione cantonale divenute necessarie alla luce dell'art. 98a OG (presieduto dall'avv. Fernando Gaja e composto dal Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina avv. Marco Brenni, dal consulente giuridico del Consiglio di Stato lic. jur. Guido Corti e dall'avv. Emilio Catenazzi, attualmente Giudice federale) propone di designare il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito: TRAM) quale ultima istanza giudiziaria ai sensi dell'art. 98a OG, eccezion fatta per le particolari materie di natura civile (registro fondiario e di commercio) da attribuire alla Camera civile del Tribunale d'appello, per le materie attinenti alla pianificazione (foreste e strade nazionali) da devolvere al Tribunale della pianificazione del territorio, per le tasse di iscrizione nel registro fondiario, da assegnare alla Camera di diritto tributario ed infine per il settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, da affidare alla competenza della Camera dei ricorsi penali.

Come ammette lo stesso Consiglio di Stato, la soluzione proposta comporterà indubbiamente un aggravio per le Camere del Tribunale d'appello toccate dall'adeguamento della legislazione cantonale ai dettami dell'art. 98a OG.

Secondo il Messaggio, benché le modifiche legislative qui in questione prevedano l'istituzione dell'autorità giudiziaria quale ulteriore (ed ultima) istanza ricorsuale - oltre cioè a quelle già attualmente previste dalle singole leggi investite dalla riforma - l'aggravio per il TRAM dovrebbe risultare ancora sostenibile. I dati statistici riportati a pag. 3 del Messaggio inducono a credere che il numero complessivo dei ricorsi dei quali il TRAM sarà chiamato ad occuparsi in ragione della riforma legislativa sarà contenuto entro limiti sopportabili e che vi si potrà far fronte con le attuali strutture.

L' onere che ne potrà derivare al TRAM dovrebbe aggirarsi attorno ai 50/60 gravami per anno. Sommandovi i circa 40 incarti annui relativi alla competenza di esaminare, quale ultima istanza cantonale, i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di ammonimento, di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento e di divieto di far uso su territorio svizzero di una licenza di condurre straniera (competenza ancorata all' art. 12a della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, votata dal Gran Consiglio l' 11 marzo 1996 ed entrata in vigore il 23 aprile 1996) si ottiene un aggravio complessivo non superiore al centinaio di ricorsi annui.

Tuttavia deve pur essere sollevata qualche perplessità a tal proposito: non va infatti trascurato il fatto che già oggi la capacità lavorativa del TRAM è interamente sfruttata ed un aumento di un centinaio di gravami all' anno corrisponde ad un incremento del 20-30% dell' onere lavorativo.

Lo stesso TRAM, attraverso lo scritto 24 gennaio 1997 del suo Presidente indirizzato al Consiglio di Stato, non ha fatto mistero delle sue preoccupazioni e ha pure dichiarato di non poter garantire l' obiettivo di assorbire il nuovo aggravio senza un potenziamento delle risorse, pur assicurando il suo impegno a fare tutto il possibile in tal senso.

La Commissione giudica pertanto opportuno rafforzare l' effetto filtrante dei gradi di giurisdizione cantonale prevedendo sempre un' istanza ricorsuale intermedia (Consiglio di Stato) in tutte le materie oggetto delle modificazioni di legge proposte, scartando così la possibilità di impugnare decisioni dipartimentali direttamente al TRAM, salvo in quei settori in cui è dato il ricorso alle altre Camere del Tribunale d' appello.

Certo, come rileva correttamente lo stesso Presidente del TRAM nella sua citata lettera, non si può negare che questa soluzione implicherà un allungamento dell' iter ricorsuale. Tuttavia il cittadino rischierebbe di ritrovarsi penalizzato da tempi procedurali ancora più lunghi in caso di paralisi del TRAM per sovraccarico di lavoro determinato dai ricorsi interposti contro decisioni rese da autorità amministrative di rango inferiore. Dei due mali quello minore appare effettivamente il doppio grado di giurisdizione.

E' quindi opportuno salvaguardare l' operatività del TRAM, adottando la regola del ricorso in prima istanza al Consiglio di Stato e in seconda ed ultima istanza cantonale al TRAM.

La Commissione propone quindi gli emendamenti riportati sub punto 4.

Notevolmente inferiore è l' aggravio derivante alla Camera del Tribunale d' appello, al Tribunale della pianificazione del territorio, alla Camera di diritto tributario ed alla Camera dei ricorsi penali, come attesta il messaggio a pag. 4. Queste Camere del Tribunale d' appello possono quindi essere adite con ricorso anche se la decisione querelata è stata rilasciata da un' unità amministrativa, riservati i casi in cui la pertinente legge prevede il Consiglio di Stato quale prima istanza ricorsuale.

La Commissione prende atto della dichiarazione del Consiglio di Stato secondo cui l' attribuzione di queste nuove competenze alle Camere del Tribunale d' appello e soprattutto al TRAM è di natura transitoria e va considerata quale soluzione provvisoria in attesa di una ristrutturazione globale dell' organizzazione giuridica cantonale (cfr. messaggio, pag. 5).

#### **4. MODIFICAZIONE DI LEGGI**

Il Consiglio di Stato propone di introdurre in ogni singola legge interessata dalla riforma un articolo che prevede un' autorità giudiziaria quale istanza cantonale di ricorso.

La Commissione della legislazione condivide questa soluzione, preferendola alla cosiddetta clausola generale. Infatti, ancorché più laboriosa, l' opzione del Consiglio di Stato assicura ai cittadini ed ai funzionari maggiore chiarezza e praticità rispetto alla soluzione della norma generale, adottata da altri Cantoni. Essa è inoltre conforme, come rileva giustamente il messaggio, alla clausola enumerativa sancita all' art. 60 della legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

Circa le singole modificazioni di legge si osserva quanto segue:

##### **I. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale, dell' 8 novembre 1994**

Il nuovo art. 41a stabilisce la competenza della Camera civile del Tribunale d' appello di statuire sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato.

A mente della Commissione va conseguentemente modificato l'art. 22 lett. a) della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (LOG) con l'aggiunta di una cifra 4 del seguente tenore:

"4. il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell' acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza".

Compete inoltre al Consiglio di Stato disciplinare la ripartizione interna di questa competenza tra le due Camere civili del Tribunale d' appello, nell' ambito del Regolamento sulla competenza delle Camere civili del Tribunale d' appello, del 12 maggio 1972.

##### **II. Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero, del 18 aprile 1911**

La Commissione, conformemente a quanto esposto sub pto. 3, propone il seguente emendamento all'art. 15b cpv. 2:

"Contro la decisione del DFE in materia di autorizzazione ad emanare fedeli di deposito è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."

La Commissione propone inoltre di sostituire all' art. 15b cpv. 3 il sostantivo "ammenda" con il sostantivo "multa".

Il nuovo art. 38d stabilisce la competenza della Camera civile del Tribunale d' appello di statuire sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato. Anche in tal caso la Commissione ritiene indispensabile la modificazione dell' art. 22 lett. a) LOG con l' aggiunta di una cifra 5, del seguente tenore:

"5. il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d' adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d' adozione".

Spetta inoltre al Consiglio di Stato disciplinare la ripartizione interna di questa competenza tra le due Camere civili del Tribunale d' appello, nell' ambito del Regolamento sulla competenza delle Camere civili del Tribunale d' appello, del 12 maggio 1972.

### **III. Legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933**

Anche in tal caso la Commissione propone la modificazione dell' art. 22 lett. a) LOG, con l'aggiunta di una cifra 6 del seguente tenore:

"6. il ricorso contro le decisioni dell' autorità di vigilanza in materia di registro fondiario".

### **V. Legge cantonale sul registro di commercio, del ...**

La Commissione conviene con il Consiglio di Stato che la base legale su cui si fonda l' attuale regolamento cantonale sul registro di commercio del 25 giugno 1937 è carente.

L' abrogazione formale del decreto compete tuttavia al Consiglio di Stato e non al Gran Consiglio, in virtù del principio del parallelismo delle forme.

L' art. 6 della nuova legge stabilisce la competenza della Camera civile del Tribunale d' appello di statuire sui ricorsi contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio di cui agli art. 4 e 5.

Va dunque - anche qui - modificato l' art. 22 lettera a) LOG con l' aggiunta di una cifra 7 del seguente tenore:

"7. il ricorso contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio di cui agli art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio del ...".

Va comunque qui rammentato che è in fase di elaborazione la nuova legge federale sul registro di commercio che sostituirà la vecchia ordinanza sul registro di commercio risalente al 7.6.1937, con una nuova ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e con l' attribuzione a questi ultimi di maggiore responsabilità.

### **VI. Legge di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi, del 13 novembre 1924**

Si propone il seguente emendamento all' art. 27a:

"Contro le decisioni dell' autorità amministrativa cantonale, emanate in applicazione della LF sulla tubercolosi è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative".

In via subordinata, qualora l' emendamento non fosse accolto, si propone di modificare il testo del nuovo art. 27a presentato dal messaggio, precisando quale sia l' autorità amministrativa cantonale contro le cui decisioni è dato ricorso al TRAM, allo scopo di evitare che vengano dedotte direttamente al TRAM anche i provvedimenti del medico cantonale o di servizi subalterni al DOS.

Il tenore dell'emendamento subordinato è il seguente:

"Contro le decisioni del Dipartimento di igiene, della Commissione antitubercolare cantonale, del Sanatorio cantonale e dell' Ufficio medico cantonale, emanate in applicazione della LF sulla tubercolosi, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative".

### **VII. Legge di applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni, del...**

La Commissione conviene con il Consiglio di Stato che la base legale su cui si fonda l' attuale decreto esecutivo d' applicazione del 3 gennaio 1974 è carente. L' abrogazione formale del decreto compete tuttavia al Consiglio di Stato e non al Gran Consiglio.

Si propone di emendare l' art. 5 cpv. 2 in tal senso:

"Contro le decisioni del Dipartimento emanate in applicazione della LF sul commercio dei veleni è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative".

### **VIII. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali, del 7 novembre 1960**

Agli art. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 29, 30 e 31 la Commissione propone di sostituire "Dipartimento del territorio" con "Dipartimento competente".

### **IX. Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, del 24 settembre 1985**

Dal profilo formale e terminologico è preferibile modificare l' art. 10 cpv. 3 togliendo la specificazione "cantonale" che non figura negli adeguamenti delle altre leggi.

L'art. 10 cpv. 3, così emendato, recita:

"E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."

### **XII. Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie, del 3 giugno 1969**

Si propone il seguente emendamento all' art. 23 cpv. 2:

"Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

(...).

**XV. Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975**

Si propone di rigettare la proposta di un nuovo cpv. 2 all' art. 124 e di aggiungere per contro una lettera f) all' attuale art. 124, del seguente tenore:

"Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo."

**XVIII. Legge cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia, del ...**

La Commissione propone il seguente emendamento all'art. 7 cpv. 2:

"Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della LF sulla metrologia è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative".

E' infatti del tutto inopportuno prevedere la facoltà di impugnare davanti al TRAM qualsiasi decisione amministrativa emanata in applicazione della LF sulla metrologia, senza per altro precisare l' autorità a quo.

Il regolamento cantonale di esecuzione del 17 marzo 1981 va abrogato dal Consiglio di Stato.

**XXII. Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2 luglio 1974**

Il nuovo cpv. 3 dell' art. 1 assegna alla Camera dei ricorsi penali la competenza di statuire sui ricorsi contro le decisioni dipartimenti di cui al cpv. 2 lett. a), b), c), d), come pure sui ricorsi contro le altre decisioni dipartimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure, suscettibili di essere impugate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Va di conseguenza modificato l' art. 61 LOG con l' aggiunta di un terzo capoverso del seguente tenore:

"3 Essa decide inoltre i ricorsi contro le decisioni del Dipartimento di cui al cpv. 2 lett. a), b), c), d) dell' art. 1 della legge sull' esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2 luglio 1974, come pure i ricorsi contro le altre decisioni del Dipartimento in materia di esecuzione delle pene e delle misure, suscettibili di essere impugate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale."

**XXIII. Legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, del 15 gennaio 1963**

Anche in tal caso la Commissione propone di modificare l' art. 22 lett. a) LOG, con l' aggiunta di una cifra 8 del seguente tenore:

"8. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca del riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie".

**XXIV. Regolamento cantonale sul registro di commercio, del 25 giugno 1937**

Si rinvia a quanto osservato sub V.

**XXV. Legge organica giudiziaria e civile, del 24 novembre 1910**

Si rinvia a quanto osservato sub I, per l' art. 22 lett. a) cifra 4; sub II, per l' art. 22 lett. a) cifra 5; sub III, per l' art. 22 lett. a) cifra 6; sub V, per l' art. 22 lett. a) cifra 7; sub XXII per l' art. 61 cpv. 3.

## 5. CONCLUSIONI

L' adeguamento della legislazione cantonale all' art. 98a OG è urgente perché il termine imposto dal diritto federale ai Cantoni per porvi mano decorre il 15 febbraio 1997.

La riforma va giudicata positivamente per le ragioni esposte nel presente rapporto, che qui vengono riassunte:

- viene assicurata la garanzia minima necessaria per una protezione giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni;
- viene sensibilmente sgravato il Tribunale federale e
- viene estesa e completata la giurisdizione amministrativa del nostro Cantone.

Per tutti questi motivi, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato, con gli emendamenti proposti con il presente rapporto.

**Per la Commissione della legislazione:**

Giovanni Merlini, relatore

Baggi, con riserva - Bergonzoli S. - Bernasconi -

Bobbia - Camponovo - Carobbio Guscetti -

Ermotti-Lepori - Ferrari-Testa - Fiori, con riserva -

Genazzi, con riserva - Lepori Colombo - Marzorini -

Nova - Pantani - Righinetti - Verda.

Disegno di

**LEGGE**

concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

**Il Gran Consiglio**

## **della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

### **I.**

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale, dell' 8 novembre 1994, è modificata come segue:

#### **TITOLO V - PROTEZIONE GIURIDICA**

##### **Articolo 41a (nuovo)**

Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell' acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza comunale è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Testo dell' ex Titolo V.

### **II.**

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911, è modificata come segue:

##### **Articolo 15b**

6. del Dipartimento delle finanze e dell'economia

1 Il Dipartimento delle finanze e dell' economia è l' autorità competente a rilasciare l' autorizzazione a emanare fedi di deposito (art. 482 cpv. 1 CO) ed a infliggere l' ammenda agli emittenti non autorizzati (art. 1155 cpv. 2 CO).

2 Contro le decisioni del Dipartimento delle finanze e dell' economia in materia di autorizzazione a emanare fedi di deposito è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

3 Contro la multa inflitta dal Dipartimento delle finanze e dell' economia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni.

##### **Articolo 38d (nuovo)**

V. Ricorso

Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d' adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d' adozione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

### **III.**

La Legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933, è modificata come segue:

##### **Art. 41a (nuovo)**

Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello

Contro le decisioni dell' Autorità di vigilanza è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

### **IV.**

Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, del 9 settembre 1941 e successive modificazioni, è modificato come segue:

##### **Articolo 7**

1 Contro la valutazione dell' ufficio del registro può essere presentato reclamo a quest' ultimo nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

2 La procedura di reclamo è gratuita.

##### **Articolo 7a (nuovo)**

1 Contro la decisione su reclamo dell' ufficio del registro può essere interposto ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, al Dipartimento delle istituzioni; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d' ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.

2 Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento delle istituzioni può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio da fr. 10.-- a fr. 1'000.--.

3 Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni è dato ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Camera di diritto tributario; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

##### **Articolo 8 cpv. 2**

2 La multa è applicata dal Dipartimento delle istituzioni; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario, il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

##### **Articolo 11**

Più trapassi di proprietà fra le stesse persone, e relativi agli stessi beni costituenti un sol complesso, sono considerati come unico trapasso e tassati per il totale loro valore, quando l' iscrizione ne venga chiesta contemporaneamente e a un intervallo non superiore a un mese, ed anche quando sia chiesta nell' intervallo di un anno, se l' ufficio del registro abbia motivo di ritenere trattarsi di un unico rapporto suddiviso all' intento di sfuggire la progressività.

Sono riservati in questo caso il diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

#### **Articolo 39**

Gli atti soggetti ad iscrizione che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono tassati con le norme previste per i casi affini, riservati il diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

#### **Articolo 49**

Ove sorgessero divergenze sull' importo delle tasse dovute, il richiedente ha diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

#### **V.**

Legge cantonale sul registro di commercio, del ....

#### **Articolo 1**

Circondari di registro

Ogni distretto ha un ufficio del registro di commercio diretto dall' ufficiale dei registri, coadiuvato dal personale addetto all' ufficio; le funzioni di supplente spettano all' aggiunto dell' ufficio.

#### **Articolo 2**

Autorità di vigilanza

Autorità unica di vigilanza sul registro di commercio per tutto il Cantone, a norma del Codice delle obbligazioni e dell' Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), è la Sezione del registro fondiario e di commercio.

#### **Articolo 3**

Ispettorato delle finanze

La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata all' Ispettorato delle finanze.

#### **Articolo 4**

Procedura di ricorso

1 I ricorsi contro le disposizioni dell' ufficiale del registro, in due copie, devono essere prodotti alla Sezione del registro fondiario e di commercio entro 14 giorni dalla notificazione delle stesse.

2 Se il ricorso è infondato, la Sezione del registro fondiario e di commercio può accollare al ricorrente le tasse e spese giusta gli artt. 13 e 14 della tariffa e delle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954.

#### **Articolo 5**

Competenza d'infliggere ammende

1 La competenza d' infliggere ammende a coloro che, in modo colposo, contravvengono all' obbligo della notifica per l' iscrizione, spetta all' ufficiale del registro (art. 2 ORC).

2 Contro la decisione dell' ufficiale è ammesso il ricorso, secondo la procedura stabilita all' art. 4, alla Sezione del registro fondiario e di commercio.

#### **Articolo 6**

Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello

1 Contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio di cui agli artt. 4 e 5 è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello.

2 Nel caso dell' art. 4 torna applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, e nel caso dell' art. 5 la legge di procedura per le contravvenzioni.

#### **Articolo 7**

Termine per provocare misure provvisoriale del giudice

Il termine che l' ufficiale deve assegnare all' opponente per ottenere una misura provvisoriale del giudice in caso di opposizione di diritto privato contro un' iscrizione non ancora eseguita, è di quindici giorni (art. 32 ORC).

#### **Articolo 8**

Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all'iscrizione

Le autorità giudiziarie, i municipi e le commissioni circondariali di tassazione sono tenuti a comunicare all' ufficiale competente le imprese obbligate all' iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l' obbligo d' iscrizione, di modificazione e di cancellazione (art. 63 ORC).

#### **Articolo 9**

Pubblicazioni

1 Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 118 ORC).

2 Le iscrizioni relative ai rappresentanti d' indivisioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale (art. 108 ORC).

#### **Articolo 10**

Tasse

L' ufficiale dei registri è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

## **VI.**

La Legge di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi, del 13 novembre 1934, è modificata come segue:

### **A. Agli artt. 1, 3, 4, 17, 18 e 24**

Dipartimento di igiene è sostituito da Dipartimento delle opere sociali.

### **B. Articolo 27a (nuovo)**

Contro le decisioni dell' Autorità amministrativa cantonale emanate in applicazione della Legge federale sulla tubercolosi è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

## **VII.**

Legge d' applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni, del ....

### **Articolo 1**

#### Autorità competente

Il Consiglio di Stato è l' organo competente per l' esecuzione diretta della legge federale sul commercio dei veleni.

### **Articolo 2**

#### Comuni

Il Consiglio di Stato può designare i Comuni autorizzati a rilasciare attestazioni di veleno per l' acquisto di veleni della classe 2.

### **Articolo 3**

#### Tasse

Per la concessione di autorizzazioni per l' esecuzione di controlli speciali vengono riscosse tasse entro i limiti stabiliti dagli artt. 77 e 78 dell' Ordinanza di esecuzione.

### **Articolo 4**

#### Sequestro

Dei sequestri operati conformemente all' art. 36, cpv. 2, della legge federale va dato avviso al Consiglio di Stato.

### **Articolo 5**

#### Ricorso

1 I provvedimenti degli organi di esecuzione designati dal regolamento, contro i quali viene fatta opposizione, sono sottoposti al giudizio del Dipartimento competente.

2 Contro le decisioni del Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

### **Articolo 6**

#### Infrazioni

Gli organi d' esecuzione sono tenuti a denunciare all' Autorità giudiziaria le infrazioni alla legislazione federale sui veleni.

### **Articolo 7**

#### Competenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato emana direttamente le ulteriori norme d' applicazione alla legislazione federale sul commercio dei veleni.

## **VIII.**

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali, del 7 novembre 1960, è modificata come segue:

### **A. Agli artt. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 29, 30 e 31**

Dipartimento delle pubbliche costruzioni è sostituito da Dipartimento competente.

### **B. Articolo 10**

#### **b) Pubblicazione, opposizioni e ricorso (artt. 26-28 LSN)**

1 I progetti esecutivi con gli allineamenti sono pubblicamente depositati presso le cancellerie dei comuni interessati previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.

2 Le opposizioni al progetto esecutivo ed agli allineamenti sono da inoltrare, motivate ed in due esemplari, entro il termine di deposito di 30 giorni al Consiglio di Stato.

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

4 La identica procedura di opposizione e di ricorso è applicabile nel caso previsto dall' art. 28 cpv. 2 della Legge federale sulle strade nazionali.

## **IX.**

La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, del 24 settembre 1985, è modificata come segue:

### **Articolo 10**

#### Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo

1 Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato l' art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione.

2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Articolo 12a**

Abrogato.

#### **X.**

La Legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, del 22 novembre 1982, è modificata come segue:

#### **Articolo 8**

Provvedimenti amministrativi, ricorsi e penalità

1 I provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge federale sono presi dal Dipartimento competente, fatta riserva dell'art. 55, cpv. 2, della stessa legge.

2 Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.

3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

5 Le multe fino a fr. 5'000.-- sono inflitte conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

#### **XI.**

La Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, del 10 febbraio 1987, è modificata come segue:

#### **Articolo 8**

Ricorsi

1 Contro le decisioni dei Municipi, della Sezione veterinaria e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XII.**

La Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie (legge sulle epizootie), del 3 giugno 1969, è modificata come segue:

#### **Articolo 23**

Ricorsi

1 Contro le decisioni del veterinario cantonale è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Dipartimento competente.

2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XIII.**

La Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, dell'8 marzo 1995, è modificata come segue:

#### **Capitolo V - Rimedi giuridici**

##### **Articolo 17a (nuovo)**

Ricorso al tribunale cantonale amministrativo

1 Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Capitolo VI - Norme finali**

Testo dell'ex Capitolo V.

#### **XIV.**

La Legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1903, del 26 giugno 1912, è modificata come segue:

#### **Capitolo IX - Rimedi giuridici**

##### **Articolo 61a (nuovo)**

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia forestale è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Capitolo X - Disposizioni transitorie**

Testo dell'ex Capitolo IX.

#### **XV.**

La Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975, è modificata come segue:

##### **Articolo 36 cpv. 3 (nuovo)**

Procedura e ricorsi

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

##### **Articolo 41 cpv. 3 e 4 (nuovo)**

#### Procedura e ricorsi

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

4 Espropriante è il Cantone.

#### **Articolo 124 lett. f) (nuova)**

##### Autorità di ricorso

f) contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **XVI.**

La Legge riguardante l'utilizzazione delle acque, del 17 maggio 1894, è modificata come segue:

#### **Articolo 14 cpv. 2**

2 Abrogato.

#### **Articolo 21a (nuovo)**

Contro il rilascio, il rifiuto, la revoca e il trasferimento delle concessioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo: è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XVII.**

La Legge cantonale sull'energia, dell' 8 febbraio 1994, è modificata come segue:

#### **Articolo 19**

##### Ricorsi

1 Le decisioni adottate dal Consiglio di Stato in materia di impiego parsimonioso e razionale dell' energia ai sensi del Decreto federale del 14 dicembre 1990 e in materia di installazioni di climatizzazione ai sensi dell' art. 11 della presente legge, sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo cantonale dai proprietari degli edifici o degli impianti e dai municipi interessati.

2 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XVIII.**

Legge cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia, del .....

#### **Articolo 1**

##### Vigilanza e controlli

La vigilanza e i controlli nell' ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano al Consiglio di Stato.

#### **Articolo 2**

##### Possessori

1 Tutti i possessori di strumenti di misurazione utilizzati nell' industria e nel commercio sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario.

2 Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in primo luogo responsabili coloro che ne fanno uso; i proprietari ne sono responsabili in via subordinata.

#### **Articolo 3**

##### Ispezioni

1 I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici e altri luoghi di vendita in ogni tempo.

2 I verificatori sono tenuti ad effettuare, almeno una volta ogni quattro anni, nel periodo stabilito dall' Ufficio competente, l' ispezione generale nel proprio circondario, nei modi previsti dall' art. 10 dell' Ordinanza federale sugli uffici di verifica, per assicurarsi che la legge, i regolamenti e le ordinanze federali sulla metrologia siano rigorosamente osservati, facendone poi dettagliato rapporto da inviare all' Ufficio federale.

#### **Articolo 4**

##### Ripristino della situazione legale

1 Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verifica, il verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.

2 Ove non fosse possibile ripristinarla il verificatore, sentito l' Ufficio competente, dispone per la confisca degli strumenti non conformi.

3 Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l' art. 248 del Codice penale.

#### **Articolo 5**

##### Infrazioni ai doveri di servizio

1 Senza l' autorizzazione dell' Ufficio competente, i verificatori non possono praticare verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.

2 Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

#### **Articolo 6**

##### Contravvenzioni

Per le contravvenzioni valgono le disposizioni esecutive e penali previste al capo settimo, disposizioni penali, articoli 21, 22, 23 e 24, della legge federale sulla metrologia, nonché la legge di procedura per le contravvenzioni.

#### **Articolo 7**

##### Ricorsi

1 Contro la decisione dipartimentale di multa è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'

intimazione del decreto; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

2 Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Articolo 8**

##### Competenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato disciplina direttamente le tasse che competono al Cantone, le tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed emana le ulteriori norme d' applicazione alla legislazione federale sulla metrologia.

#### **XIX.**

Legge transitoria d' applicazione dell' art. 98a della legge federale sull' organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del ....

#### **Articolo 1**

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XX.**

La Legge di applicazione alla legge federale sull' edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988, è modificata come segue:

#### **Articolo 13 cpv. 3**

Abrogato.

#### **XXI.**

La Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, del 4 novembre 1931, è modificata come segue:

#### **Articolo 2**

1 Contro le decisioni del Dipartimento competente gli interessati possono ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato.

2 La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XXII.**

La Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2 luglio 1974, è modificata come segue:

#### **Articolo 1 cpv. 3 e 4 (nuovo)**

Dipartimento delle istituzioni e Camera dei ricorsi penali

3 Le decisioni del Dipartimento di cui al cpv. 2 lett. a), b), c), d), come pure le altre decisioni del Dipartimento in materia di esecuzione delle pene e delle misure suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, sono impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Dipartimento con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli artt. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del Codice di procedura penale.

4 Le altre decisioni del Dipartimento sono definitive.

#### **XXIII.**

La Legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza, del 15 gennaio 1963, è modificata come segue:

A. Negli articoli della presente legge, la denominazione "bis" è sostituita dalla denominazione "a", e la denominazione "ter" è sostituita dalla denominazione "b".

#### **B. Articolo 16 cpv. 3**

3 Abrogato.

#### **Articolo 19b (nuovo)**

n) Ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca del riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie, è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **XXIV.**

La legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910, è modificata come segue:

#### **Articolo 22 lett. a) cifre 4, 5, 6, 7, 8 (nuove)**

4. il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell' acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza;

5. il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d' adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d' adozione;

6. il ricorso contro le decisioni dell' autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;

7. il ricorso contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio di cui agli art. 4 e 5 della legge

cantonale sul registro di commercio del .....

8. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie.

**Articolo 61 cpv. 3 (nuovo)**

3 Essa decide inoltre i ricorsi contro le decisioni del Dipartimento di cui al cpv. 2 lett. a), b), c), d) dell' art. 1 della legge sull' esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2 luglio 1974, come pure i ricorsi contro le altre decisioni del Dipartimento in materia di esecuzione delle pene e delle misure, suscettibili di essere impugnati con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**XXV.**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.